

COMUNE DI SESTO CALENDE

PROVINCIA DI VARESE

SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-CULTURALI

MODALITA' ORGANIZZATIVE E ATTUATIVE DEL SERVIZIO "ASSISTENZA ECONOMICA"

- **Approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 65 del 30.04.2009**
- **Modificato con deliberazione della Giunta Municipale n. 197 dell'11.11.2014**

- **Riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'11.02.2002**
- **Riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 22.12.2014**

PUNTO 1

Oggetto.

Il Servizio di ASSISTENZA ECONOMICA è garantito dal Comune di Sesto Calende con procedure affidate al personale dei servizi educativi e socio-culturali.

PUNTO 2

Finalità del servizio.

Il Servizio è prevalentemente destinato alle fasce più deboli della popolazione ed è finalizzato a contrastare la povertà e l'emarginazione sociale attraverso un percorso personalizzato che tenda al contenimento del disagio e all'acquisizione dell'autonomia.

PUNTO 3

Destinatari.

I soggetti beneficiari, i criteri di accesso e i limiti per le erogazioni sono definite in apposito atto separato, ivi integralmente richiamato, e a cui si fa riferimento.

PUNTO 4

Organizzazione del servizio.

La competenza della gestione del servizio è del Comune di Sesto Calende che, avvalendosi del personale dei Servizi Educativi e Socio-Culturali, ne cura l'organizzazione e la gestione.

La domanda per accedere all'intervento deve essere presentata, utilizzando l'apposita modulistica, al Servizio Politiche Sociali del Comune che fornisce, attraverso gli assistenti sociali e il personale amministrativo, ogni informazione necessaria e l'assistenza nella compilazione e nel perfezionamento della documentazione da produrre.

Nell'istanza deve essere riportata con completezza e veridicità la situazione economica (reddituale e patrimoniale) del richiedente e del suo nucleo familiare.

L'eventuale rilascio di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso e l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero sarà deferita all'Autorità Giudiziaria e comporterà la decadenza e il recupero dei benefici indebitamente percepiti.

PUNTO 5

Prestazioni economiche

L'assistenza economica e l'erogazione dei buoni alimentari sono finalizzati a risolvere situazioni di particolare difficoltà che porrebbero, se non affrontate, il richiedente in condizioni di emarginazione.

L'assistenza economica è garantita secondo le seguenti modalità:

- a) **ordinaria**, cioè continuativa nel periodo medio;
- b) **straordinaria**, cioè temporanea, per fronteggiare situazioni eccezionali e imprevedibili;
- c) **straordinaria d'urgenza**, per fronteggiare situazioni che richiedono una soluzione immediata;
- d) **prestiti sull'onore**, previsti senza interessi per fronteggiare morosità o impegni finanziari di ragguardevole entità in cui siano accertate garanzie di restituzione dei beneficiari nel medio termine.

PUNTO 6

Assistenza economica ordinaria

L'assistenza economica ordinaria viene erogata con carattere di continuità per la durata massima di un anno, rinnovabile, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi concordati nel piano assistenziale personalizzato.

PUNTO 7

Assistenza economica straordinaria

L'assistenza economica straordinaria è l'insieme degli interventi occasionali di sostegno economico a favore di persone e/o nuclei familiari che, in via temporanea e per circostanze eccezionali, devono fronteggiare situazioni particolari di bisogno senza disporre di adeguate risorse finanziarie e di supporti familiari o informali.

L'assistenza economica straordinaria viene erogata *una tantum* o a tempo determinato. E' finalizzata al soddisfacimento delle esigenze vitali e viene assicurata a persone e/o a nuclei familiari coinvolti in processi di disgregazione, malattia, disoccupazione o sottoccupazione da cui derivano situazioni di bisogno assistenziale non risolvibili con l'accesso ai servizi pubblici, col ricorso all'erogazione di buoni alimentari o alle risorse interne della famiglia e della rete informale.

La misura massima dell'intervento non è fissata, con verifica delle variazioni intervenute a cura dell'assistente sociale proponente che, nel caso, può valutarne l'opportunità di rinnovo.

PUNTO 8

Assistenza economica straordinaria d'urgenza

Gli interventi straordinari d'urgenza sono assicurati a cittadini che si trovano a dover fronteggiare situazioni di bisogno tali da richiedere una soluzione immediata. La misura dell'intervento, può essere costituita da concessione di buoni pasto e, ad esempio, di spese per biglietti ferroviari, per pernottamenti, per utenze di uso domestico.

PUNTO 9

Modalità dell'assistenza economica ordinaria, straordinaria e straordinaria d'urgenza.

Per accedere al servizio è indispensabile un colloquio preliminare con l'assistente sociale. Il supporto economico viene garantito tenendo conto dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), di cui al regolamento I.S.E.E. approvato dal C.C. con atto n. 81/2014.

L'assistenza economica viene erogata ai richiedenti che presentino una I.S.E.E., **inferiore a €. 6.000,00.**

I tempi e l'entità dell'intervento vengono determinati tenendo conto della proposta formulata dall'assistente sociale che, effettuato il colloquio e, se necessario, la visita domiciliare, e valutata professionalmente la situazione socio-economica, elabora la proposta motivata di assistenza economica, ovvero l'eventuale diniego, inoltrandoli al Responsabile del Servizio per l'approvazione.

Tale proposta viene elaborata sulla base di un progetto personalizzato per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico e comunque non superiore a sei mesi, al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza o meno della condizione di bisogno.

Il progetto personalizzato deve indicare:

- la definizione degli obiettivi;
- la durata dell'intervento;
- l'ammontare della somma (eventualmente mensile);
- la cadenza, i criteri e le modalità di verifica.

Alla scadenza del termine indicato, con il persistere delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo, l'assistente sociale presenta al Responsabile del Servizio per l'approvazione un'ulteriore proposta aggiornata.

PUNTO 10

Prestiti sull'onore

I prestiti sull'onore rappresentano uno strumento di risposta in alternativa a contributi economici a fondo perduto che consentono di ampliare gli interventi in campo sociale nonché la "responsabilizzazione" del destinatario dell'intervento che viene impegnato alla restituzione.

Sono valutati e proposti dall'assistente sociale responsabile del caso e approvati dal Responsabile del Servizio ogniqualvolta sia prevedibile che una situazione di momentanea difficoltà finanziaria possa essere superata nel tempo e vi sia quindi la fondata possibilità che il contributo assistenziale erogato possa venire restituito, nei termini concordati, dal beneficiario.

Il beneficiario è tenuto a sottoscrivere un formale impegno di restituzione, contenente la dettagliata indicazione delle modalità con le quali la restituzione dovrà avere luogo, che verrà protocollato e trasmesso in copia all'Ufficio Ragioneria.

PUNTO 11

Modalità di concessione del prestito sull'onore

Il prestito d'onore è da intendersi non come mera liquidazione al richiedente di un contributo dell'entità corrispondente, al massimo, a quanto richiesto, ma come assunzione diretta, da parte del comune, rateale o in un'unica soluzione, della spesa per un impegno economico nei confronti di terzi che il cittadino si trova, straordinariamente, nella condizione di non poter onorare.

Il prestito sull'onore non può essere concesso quando il valore dell'**I.S.E.E.** calcolato con le modalità di cui al precedente Punto 9, **è superiore a €. 10.000,00.**

L'entità del prestito non può essere superiore, di norma, a €. 3.000,00.

Il rimborso del prestito, che viene ad essere inteso come anticipazione del Comune per la copertura di spese improcrastinabili che il soggetto richiedente non è in condizione immediata di sostenere, quale per esempio il canone di locazione, deve avvenire a rate fisse mensili e/o con la riscossione diretta, da parte del Comune, di somme che il destinatario deve successivamente a qualunque titolo percepire.

Il richiedente del prestito deve concordare con l'assistente sociale la decorrenza della prima rata del rimborso e i tempi di chiusura del prestito che, in ogni caso deve essere restituito entro 36 mesi dalla concessione.

In caso di mancato pagamento di una o più rate di restituzione del prestito l'assistente sociale effettuerà una verifica della situazione e valuterà se avviare le procedure di rivalsa o se realizzare altri interventi previsti di natura socio-assistenziale.

Sono in ogni caso esclusi dal prestito sull'onore i soggetti che hanno una situazione debitoria tale da evidenziare l'assoluta incapacità del rimborso del prestito.

La proposta di concessione del prestito sull'onore viene formulata dall'assistente sociale con le modalità di cui al precedente Punto 10.

PUNTO 12

Modalità di esecuzione

L'erogazione dei contributi concessi, nelle forme e modalità che verranno definiti per ogni singolo caso, avverrà tramite la Tesoreria comunale o, nel caso venisse ritenuto necessario o opportuno, potrà esserne disposta la riscossione da parte dell'Ufficio Economato.

L'assistente sociale proponente, qualora l'utente non sia in grado di gestire autonomamente i contributi concessi, provvederà ad utilizzare le disponibilità per le esigenze individuali dell'utente curando direttamente il pagamento diretto da parte del servizio amministrativo di fatture, obbligazioni a carico dell'utente, buoni alimentari, canoni, ecc.

PUNTO 13

Interventi d'urgenza per non residenti

Interventi d'urgenza sono destinati agli indigenti di passaggio, cioè ai cittadini italiani e comunitari o agli stranieri in possesso di regolare permesso o carta di soggiorno, non residenti né dimoranti o domicilianti nel Comune o che non abbiano alcun titolo valido alla permanenza a Sesto Calende.

Il carattere dell'urgenza nella richiesta di assistenza è, in questi casi, desunto dalla situazione di bisogno che rende indifferibile l'attuazione dell'intervento ai competenti servizi nell'ambito regionale o extra-regionale.

Gli interventi d'urgenza possono consistere nella concessione di una o più prestazioni tra quelle di seguito specificate:

- buoni per l'acquisto di generi di prima necessità;
- buoni pasto da consumare presso mense/bar/ristoranti convenzionati;
- pernottamento per un massimo di tre giorni presso alberghi della zona;
- biglietto ferroviario e di altro mezzo pubblico per il raggiungimento della località italiana di residenza o per la frontiera.

PUNTO 14

Assistenza economica finalizzata (Servizio Civico)

L'obiettivo principale del servizio è quello di evitare il sorgere di una condizione continuativa e esclusiva di assistenzialismo.

Il servizio civico, mediante l'assegnazione di un'attività lavorativa, mira al reinserimento sociale di cittadini portatori di un disagio sociale e con conseguente necessità di sostegno economico, di soggetti e di famiglie bisognosi e/o in condizioni disagiate.

L'assistenza economica finalizzata confluisce in quelle ordinaria e straordinaria ed è finalizzata a rendere partecipe e consapevole, dove possibile, il destinatario dell'intervento, coinvolgendolo in modo attivo in quanto chiamato a garantire la propria disponibilità a collaborare con il Comune.

Il servizio civico, sulla base di uno specifico progetto individualizzato steso dall'assistente sociale proponente, può essere assolto in uno dei settori in cui si sviluppa l'attività istituzionale del Comune, come ad esempio:

- servizio di custodia, vigilanza, pulizia e piccola manutenzione di strutture pubbliche comunali (palestre, impianti sportivi, edificio municipale, edifici scolastici etc);
- servizio di sorveglianza minori che usufruiscono di trasporto pubblico comunale;
- servizio di vigilanza presso le scuole compreso il servizio di pre/post scuola;
- servizio di salvaguardia e di manutenzione del verde pubblico;
- servizio di trasporto per persone disabili e ad anziani.

Lo svolgimento dell'attività in uno dei suddetti ambiti, da parte dei cittadini ammessi a beneficiare dell'assistenza continuativa o temporanea, non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, in quanto è da intendersi come effettuazione di prestazioni aventi carattere occasionale e non professionale, non soggette a rigorosi orari e rese esclusivamente a favore della collettività. Il rimborso forfettario pertanto non ha natura corrispettiva, rispetto alla prestazione di servizio, ma esclusivamente assistenziale.

Tale erogazione non costituisce reddito di lavoro autonomo, né subordinato e non è soggetto ad alcuna ritenuta o I.V.A.

PUNTO 15

Procedura del Servizio Civico

Per l'inserimento nelle attività di Servizio Civico l'Assistente Sociale provvederà ad individuare tra tutti i beneficiari dell'assistenza continuativa o temporanea quelli che, disoccupati e abili al lavoro, si ritengono più idonei a svolgere le mansioni di cui al precedente punto 14.

Gli utenti individuati sono obbligati ad accettare il servizio individuato, pena la decadenza da qualsiasi altro intervento socio-assistenziale.

Essi dovranno dichiarare in apposito modello di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione può assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti del Comune.

PUNTO 16

Istruttoria del Servizio Civico

Per l'attuazione del servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione, sia per gli infortuni durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

I soggetti ammessi a beneficiare dell'assistenza finalizzata, (continuativa o temporanea), dovranno essere avvisati almeno dieci giorni prima dell'inizio previsto del servizio, mediante comunicazione scritta da parte dell'ufficio competente, ove sarà comunicato il tipo e la durata del servizio da espletare. La disponibilità a svolgere il servizio da parte di soggetti incaricati dovrà essere comunicata all'ufficio competente, almeno quattro giorni prima dall'inizio del servizio a pena di decadenza senza possibilità di ricorso.

Sia il Comune che gli interessati possono, in qualsiasi momento, porre fine senza alcun preavviso al servizio, con semplice comunicazione scritta, qualora si instaurino situazioni oggettive e/o soggettive che vanifichino il valore sociale e le finalità dell'iniziativa del "servizio civico".

Tenuto conto delle effettive condizioni del singolo nucleo familiare, per ogni assistito che sarà impegnato nel servizio civico potrà essere previsto un contributo forfettario massimo mensile di €. 400,00, la cui entità sarà rapportata alle esigenze del nucleo familiare interessato e all'attività espletata per la realizzazione del progetto individualizzato che dovrà avere una durata massima di sei mesi nell'arco dell'anno, rinnovabile in presenza di condizioni di particolare gravità socio-economica.

Il rapporto tra il contributo mensile anticipatamente erogato e l'attività volontaria successivamente prestata non dovrà mai avere le caratteristiche di retribuzione, dovendosi escludere il contratto d'opera di cui all'art. 2222 del c.c. vietato dalla Legge 23.10.1960 n. 1369.

La vigilanza sul servizio è affidata all'Assistente Sociale e/o ai Responsabili dei competenti Servizi proponenti e alla Polizia Locale in presenza di attività che comportino ausilio nel controllo di attraversamenti pedonali od uscita dai plessi scolastici.

Dovrà essere rispettato, in ogni caso, il principio della rotazione nell'individuazione dei soggetti assistibili.

PUNTO 17

Inserimenti socio-assistenziali (borse lavoro)

Al fine di agevolare inserimenti socio – lavorativi, il Servizio Sociale, previa specifica valutazione del caso, può prevedere l'erogazione delle cosiddette borse lavoro.

I soggetti ai quali proporre le borse lavoro sono persone e/o nuclei in difficoltà economiche e con fragilità sociale tale da necessitare di un inserimento lavorativo o comunque della permanenza nel contesto lavorativo. Il beneficiario della borsa lavoro si impegna a prestare la propria attività quale azione all'interno di un progetto di intervento o recupero sociale elaborato dall'assistente sociale, e condiviso.

Il progetto dovrà essere proposto dall'Assistente Sociale al Responsabile di Servizio per la necessaria approvazione con atto formale.

Ogni inserimento socio-assistenziale/borsa lavoro è formalizzato con apposita convenzione, sottoscritta dal Comune, come soggetto promotore, e dall'azienda/ente ospitante, ove verrà individuato un tutor aziendale. Nel caso in cui non sia individuato, le sue funzioni saranno svolte dall'assistente sociale.

Gli inserimenti/borse lavoro promossi dal Servizio Sociale comunale potranno essere attuati in sedi ospitanti esterne all'Ente (es: cooperative sociali, aziende private, enti, centri di formazione professionale, istituti scolastici, comunità di recupero) sulla base delle disponibilità al momento dell'attivazione.

La borsa lavoro è compatibile, se ciò è conforme all'intervento, con altri progetti attivati a vario titolo che prevedano l'erogazione di altri benefici economici.

Il totale delle ore effettuate e la fascia oraria di svolgimento delle attività sono disciplinati nella Convenzione/progetto individualizzato.

Il progetto ha durata semestrale, prorogabile sulla base della relazione dell'Assistente Sociale.

L'Assistente Sociale, nel determinare la quantificazione del contributo, dovrà valutare:

- gli obiettivi del progetto individualizzato;
- l'ammontare di altri contributi erogati nei due anni precedenti dal Comune o da altri Enti;
- l'adesione ad altri progetti sociali concordati con l'utente;
- gli esoneri ed esenzioni concessi dal Comune e fruiti dall'utente/nucleo, nel biennio precedente.

Si darà luogo all'erogazione a fronte della debita documentazione e delle ore di attività svolte.

In caso di assenze reiterate e non giustificate, l'assistente sociale valuterà la decurtazione del contributo spettante.

L'interruzione del progetto per cause diverse dalla malattia darà luogo alla proporzionale riduzione del contributo.

Per i soggetti beneficiari dell'intervento l'ente attiverà presso l'INAIL apposita assicurazione a copertura degli infortuni sul lavoro e della responsabilità civile verso terzi.

In riferimento alla normativa riguardante la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 9/04/2008 n. 81) è necessario che la sede ospitante il tirocinio risponda ai requisiti richiesti.